

PROCEDURA DI EMERSIONE DEL LAVORO DEI CITTADINI STRANIERI (SANATORIA 2020)



La procedura di emersione del lavoro permette ai cittadini stranieri - in presenza di determinati requisiti e già presenti nel paese - di ottenere un **permesso di soggiorno per svolgere attività lavorativa nei seguenti settori**: La procedura interessa i seguenti settori di attività:

Questa procedura è prevista dal c.d. Decreto Rilancio del 19.05.2020.
Per avere informazioni più dettagliate consultare online l'**elenco delle attività che rientrano in questi settori allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 27 maggio 2020**.

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia ancorché non conviventi affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti);
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf)

Le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto 2020.



TORNA SU

DATORI DI LAVORO ITALIANI, COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI CARTA DI LUNGO SOGGIORNO.

I datori di lavoro devono dimostrare di aver percepito nel corso del 2019 un reddito non inferiore a € 30.000,00.

Nell'ipotesi di lavoro domestico e di assistenza alla persona il reddito da dimostrare è pari a euro 20.000,00 per nuclei familiari con un solo lavoratore e di euro 27.000,00 per nuclei familiari con più lavoratori.

Per il raggiungimento dell'importo minimo possono concorrere anche i redditi di familiari non conviventi entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti, nonni.

Il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità non deve dimostrare il reddito minimo se assume un unico lavoratore addetto alla propria assistenza.

CITTADINI ITALIANI E STRANIERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI IMPIEGATI NEI SETTORI COINVOLTI O CHE VI ABBIANO LAVORATO IN PRECEDENZA E PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE.

I cittadini stranieri devono comunque essere presenti in Italia in data antecedente l'8/03/2020 e non aver lasciato successivamente il territorio nazionale.

È possibile dimostrare la propria presenza con:

- a) rilievi fotodattiloscopici (impronte)
- b) dichiarazione di presenza (L. 68/2007)
- c) documentazione proveniente da organismi pubblici (es. timbro di ingresso sul passaporto, certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, atti provenienti da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria o da altra amministrazione pubblica, dichiarazioni di centri di accoglienza autorizzati)

Coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/01/20, la cui validità è stata prorogata per legge fino al 31/08/20, possono accedere alle procedure di regolarizzazione. Qualora abbiano già presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto, la relativa procedura sarà comunque definita ed eventualmente archiviata dall'ufficio.



TORNA SU

1. PRIMO CANALE

I datori di lavoro italiani o stranieri possono presentare istanza per

- 1.A concludere un nuovo contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale
- 1.B dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri tuttora in corso

L'istanza può essere presentata dal datore di lavoro in via telematica seguendo le istruzioni:

- per lavoratori italiani o comunitari tramite il sito www.inps.it
- per lavoratori extracomunitari allo Sportello Unico Immigrazione tramite il sito nullaostalavoro.dlci.interno.it

Per presentare la domanda è necessario essere titolari di SPID (Sistema pubblico identità digitale). Può essere richiesto gratuitamente o a pagamento e i tempi di attivazione sono variabili.
Per qualsiasi informazione: spid.gov.it

Se il datore di lavoro non è titolare di SPID, può inoltrare la domanda tramite patronati o organizzazioni sindacali che offrono tale servizio.
Per informazioni sulla procedura è possibile inviare domande all'indirizzo infoemersione2020@interno.it.

I richiedenti asilo possono accedere alla procedura di regolarizzazione. Al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione saranno informati della possibilità di mantenere o meno attiva la procedura di asilo. Nel caso la persona decida di proseguire la domanda di asilo, gli sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato cartaceo valido solo sul territorio nazionale; nel caso decida, invece, di proseguire unicamente con la procedura di regolarizzazione, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in formato elettronico.



TORNA SU

1. PRIMO CANALE - documenti da allegare all'istanza

1. documento di identità del datore di lavoro in corso di validità
2. documento di identità del lavoratore in corso di validità.
Può essere indicato anche un documento di identità scaduto al momento della presentazione della domanda, ma successivamente si dovrà esibire un documento in corso di validità. In mancanza di un documento di identità del lavoratore potrà essere presentata un'attestazione di identità rilasciata dalla propria ambasciata in Italia.
3. documentazione che attesti la presenza del lavoratore in Italia prima dell'8.03.2020
4. ricevuta di pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 tramite modello F24 per ciascun lavoratore, a carico del datore di lavoro
In caso di emersione di un rapporto di lavoro già in essere il datore di lavoro dovrà versare un ulteriore contributo forfettario il cui importo sarà determinato con successivo decreto.
5. dichiarazione di possesso del reddito minimo
6. documentazione medica proveniente da una struttura pubblica o convenzionata che attesti la limitazione dell'autosufficienza per le attività di assistenza alla persona.
7. marca da bollo da euro 16,00
8. contratto di lavoro subordinato

IMPORTANTE: Presentare documenti falsi o contraffatti è un reato. Non bisogna acquistare contratti di lavoro, è una truffa e non da diritto a nessun documento. Nessuno oltre i datori di lavoro, i patronati e le organizzazioni sindacali è autorizzato a presentare la domanda: non bisogna pagare nessun intermediario!



TORNA SU

1. PRIMO CANALE - conclusioni

Dopo la presentazione dell'istanza, lo Sportello Unico Immigrazione verifica i requisiti e convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di lavoro e per la consegna del modulo per il rilascio del permesso di soggiorno da inviare con kit postale.

Il cittadino straniero deve svolgere l'attività lavorativa esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

Il contratto di lavoro deve essere a tempo determinato, anche stagionale, o indeterminato, a tempo pieno e con retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento.

Nei soli casi di lavoro domestico l'istanza può essere presentata anche con un contratto di lavoro a tempo parziale, con retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL e comunque non inferiore all'importo minimo dell'assegno sociale (euro 459, 82 retribuzione mensile).

La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno senza giustificato motivo comporta il rigetto dell'istanza.

Se il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Per i richiedenti asilo si consiglia di rivolgersi ad associazioni o esperti del settore per avere informazioni.



TORNA SU

2. SECONDO CANALE

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019, non rinnovato o non convertito in altro permesso di soggiorno, **possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi** dalla presentazione dell'istanza, valido solo in Italia.

È necessario dimostrare di aver lavorato, nei settori indicati, prima del 31/10/2019 mediante:

- a) certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego competente;
- b) altra documentazione idonea, ad esempio: contratto di lavoro, cedolino di paga, estratto conto previdenziale, modello UNILAV di assunzione, certificazione unica, estratto conto bancario, assegno bancario, quietanze di pagamento, bollettino di pagamento contributi INPS per lavoro domestico, qualsiasi documentazione cartacea che provi lo svolgimento dell'attività lavorativa. In assenza di qualsiasi altra prova, si può provare ad allegare anche screenshot di SMS o di conversazioni tramite app di messaggia istantanea (Whatsapp, Telegram, Signal etc.)

Per i procedimenti di rinnovo/conversione relativi a permessi scaduti dal 31/10/2019 ancora pendenti, si consiglia di verificare lo stato della pratica prima di presentare l'istanza di accesso alla sanatoria, utilizzando il portale online della Polizia di Stato o contattando la Questura - Ufficio immigrazione competente.

L'istanza può essere presentata tramite kit postale da inviare alla Questura - Ufficio immigrazione.

Invia la domanda, l'Ufficio postale rilascia:

- una ricevuta che consente di soggiornare in Italia e di lavorare nei settori elencati;
- appuntamento in Questura per il fotosegnalamento.

Alla scadenza dei sei mesi è possibile convertire il permesso temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro esibendo un contratto di lavoro subordinato o dimostrando lo svolgimento di attività lavorativa ad altro titolo nei settori sopra indicati.

I richiedenti asilo sono esclusi dalla possibilità di accedere a tale forma di regolarizzazione, anche se in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto dopo il 31/10/19, in quanto considerati regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale fino alla conclusione della domanda di asilo



TORNA SU

2. SECONDO CANALE - documenti da allegare all'istanza

1. copia del passaporto o di altro documento equipollente (ad es. carta d'identità) o attestazione di identità rilasciata dalla propria ambasciata in Italia;
2. documentazione idonea a dimostrare la presenza in Italia prima dell'8.03.2020
3. documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori indicati prima del 31/10/2019;
4. ricevuta di pagamento del costo di spedizione del kit postale pari a euro 30,00;
5. ricevuta di pagamento del contributo di euro 130,00 a carico dello straniero;
6. marca da bollo di euro 16,00;
7. copia del permesso di soggiorno scaduto o della denuncia di smarrimento/furto.



TORNA SU

CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

In alcuni casi non è possibile presentare istanza di regolarizzazione.

Per i datori di lavoro:

1. Aver subito una condanna anche non in via definitiva negli ultimi 5 anni, anche a seguito di patteggiamento

- per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare verso l'Italia e dall'Italia verso altri stati;
- per reati diretti al reclutamento di persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- per impiego di manodopera di persone prive di permesso di soggiorno;

Per i lavoratori stranieri:

1. Aver ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato da parte del Ministero dell'Interno, una misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati contro lo Stato, nello specifico relativi all'associazione mafiosa e al terrorismo

2. Essere stati segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato
3. Essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva o pronunciata a seguito di patteggiamento:
 - per reati particolarmente gravi (es. reati commessi con finalità di terrorismo, violenza sessuale, rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia, associazione a delinquere);
 - per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare verso l'Italia e dall'Italia verso altri stati;
 - per reati diretti al reclutamento di persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
 - per reati relativi agli stupefacenti;
4. Essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato